



PROTOCOLLO D'INTESA

Tra

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

(di seguito denominato "MIUR")

e

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS

(di seguito denominata "UICI")

“Favorire e garantire l’inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità visiva”

VISTI

- la Costituzione della Repubblica italiana e in particolare gli articoli 3, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 76, 87 e 117;
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata a New York il 13 dicembre 2006, nonché la relativa legge di ratifica del Parlamento italiano del 3 marzo 2009, n. 18;
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione” e successive modificazioni;
- la legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante "Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi";
- la legge 22 marzo 2000, n. 69, recante “Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap”;
- la Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della Sanità, approvata con Risoluzione dell'Assemblea mondiale della Sanità il 22 maggio 2001;
- la legge 3 aprile 2001, n. 138, recante “Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici”;
- la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante “Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”;
- la direttiva del MIUR 4 agosto 2009, recante "Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità”;
- la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;
- la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, e in particolare i commi 180 e 181, lettera c;
- la legge 22 giugno 2016, n. 112, recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”;
- il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 28 luglio 2016, n. 162;
- il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

PREMESSO CHE

il MIUR si propone di:

- rafforzare l'inclusione scolastica, la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti (da ora in poi bambini, alunni e studenti) con disabilità visiva e/o minorazioni aggiuntive di ogni ordine e grado;
- rispondere alle diverse criticità afferenti ai bisogni educativi e didattici specifici, promuovendo azioni finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole e nella prospettiva di migliorare la qualità della vita;
- attivare specifiche iniziative e idonei servizi per un potenziamento delle attività che contribuiscano all'integrazione degli studenti con disabilità visiva.

l'UICI

- in qualità di "Ente di tutela degli interessi materiali e morali dei ciechi" ai sensi della legge n. 1047 del 26 settembre 1947, opera senza fini di lucro per l'esclusivo perseguimento di finalità volte alla piena inclusione delle persone cieche e ipovedenti nella società;
- promuove e attua iniziative volte a garantire l'educazione e l'istruzione delle persone cieche e ipovedenti, nonché la loro formazione culturale e professionale;
- si avvale delle prestazioni di una rete di strutture e istituzioni, come di seguito elencate, a qualificazione elevata, funzionali alla realizzazione dei suindicati scopi, le quali riconoscono al Presidente nazionale UICI – come da verbali del Gruppo di coordinamento dell'UICI ed Enti dipendenti e collegati, del 30/11/2017 e del 21/02/2018, depositati agli atti presso gli Uffici del Dipartimento – il pieno titolo a rappresentarle nella sottoscrizione del presente Protocollo:
- **Istituto Nazionale di Ricerca, Formazione e Riabilitazione ETS (I.Ri.Fo.R.)**, istituito il 22 febbraio 1991 dall'UICI e finanziato dallo Stato con legge n. 379/1993 e successive modificazioni. Ente già riconosciuto dal MIUR quale punto di riferimento della formazione scolastica sulle tematiche della disabilità visiva e accreditato per l'erogazione di formazione e aggiornamento al personale docente (D.M. 10 luglio 2000, n. 177), al fine di favorire l'istruzione e l'inclusione degli alunni con disabilità visiva nelle scuole di ogni ordine e grado;
- **Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi ETS**, costituita il 23 febbraio 1921, eretta in ente morale con R.D. 23 gennaio 1930, n. 119, il cui statuto è stato approvato con R.D. 28 luglio 1939 n. 1437 e successive modificazioni. Tra le sue finalità: la promozione dell'inclusione scolastica e sociale degli alunni con disabilità visiva; il sostegno dei centri di ricerca tiflopedagogica ed educativa volti a realizzare studi, progetti e altre iniziative in

materia di disabilità visiva, quali, ad esempio, lo sviluppo dell'area dei sussidi tiflodidattici, multimediali e dei libri tattili per la prima infanzia; l'attuazione di ricerche e studi finalizzati al miglioramento delle realtà educative che accolgono disabili visivi e il potenziamento dell'informazione e della diffusione della cultura tiflopedagogica;

- **Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina Margherita” ETS**, sorta nel 1928, con lo scopo di: diffondere la lettura tra i minorati della vista attraverso la realizzazione di prodotti librari nei formati adeguati, accessibili e fruibili, anche per agevolare l'istruzione dei ciechi e degli ipovedenti, così come definiti ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 138; consentire il pieno sviluppo personale e sociale, perseguendo il pieno diritto allo studio e all'inclusione culturale e professionale. La Biblioteca dispone, inoltre, di un Centro di documentazione tiflodidattica, istituito ai sensi della legge n. 52/1994 e di tredici Centri territoriali di consulenza tiflodidattica, istituiti ai sensi della legge n. 76/2011;
- **Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB Italia ETS)**, sezione italiana, costituita per atto pubblico il 9 febbraio 1977 dagli Enti Morali Unione Italiana dei Ciechi (oggi UICI) e dalla Società Oftalmologica Italiana, riconosciuta dallo Stato italiano con legge 28 agosto 1997, n. 284 e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'Agenzia opera in stretta cooperazione e collaborazione con le sedi regionali e territoriali dell'UICI per promuovere e attuare iniziative volte alla prevenzione della cecità e alla riabilitazione visiva; diffondere a livello nazionale, regionale e locale la conoscenza delle principali patologie oculari; promuovere e sostenere campagne di informazione, prevenzione e tutela della "vista", convegni e riunioni a carattere scientifico in collaborazione con lo Stato, le Regioni, le strutture scolastiche e universitarie e con le strutture ospedaliere di oftalmologia; promuovere e organizzare corsi di formazione e di aggiornamento per educatori e per riabilitatori visivi;
- **Centri di Consulenza Tiflodidattica e Centri di Documentazione Tiflogica**, istituiti per volontà dell'UICI dalla Biblioteca Italiana per i Ciechi e dalla Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi, i quali costituiscono una rete di diciotto strutture su tutto il territorio nazionale, per garantire agli alunni, alle famiglie, agli insegnanti e a quanti operano nell'ambito dell'inclusione scolastica un servizio di risorse didattiche e tiflopedagogiche per facilitare la comprensione delle problematiche degli alunni e degli studenti con minorazioni visive e orientare alla programmazione dell'itinerario educativo. Inoltre, hanno lo scopo di promuovere lo studio relativo alle aree della tiflogia (tiflotecnica, tiflodidattica e tifloinformatica). Ciascun Centro è supportato dalla consulenza di un esperto in materie tiflogiche;
- **Stamperia Regionale Braille e Polo Tattile Multimediale** dell'UICI, istituita con legge regionale della Regione Sicilia del 4 dicembre 1978, n. 52 e sostenuta principalmente da finanziamenti statali e regionali e riconosciuta dalla Regione siciliana con leggi regionali 16 novembre 1984, n. 93, 1 marzo 1995, n. 16 e 30 aprile 2001, n. 4. Tra le sue finalità, vi è

- quella di contribuire all'integrazione scolastica, sociale e culturale attraverso la creazione di manufatti editoriali per persone non vedenti e ipovedenti;
- **Centro Regionale Helen Keller**, istituito per impulso dell'UICI dalla Regione siciliana con legge regionale 30 aprile 2001 n. 4, che annovera particolari competenze e professionalità nell'area della mobilità, dell'autonomia personale, della vita indipendente, con annessa scuola di addestramento di Cani guida per ciechi;
 - **Museo Tattile Statale "Omero"**, istituito nel 1993 dal Comune di Ancona con il contributo della Regione Marche, su ispirazione dell'UICI, riconosciuto dallo Stato con legge 25 novembre 1999 n. 452. Tra le sue finalità: "promuovere la crescita e l'integrazione culturale dei minorati della vista; diffondere la conoscenza della realtà delle Arti mediante approcci conoscitivi basati sull'esplorazione tattile; offrire un servizio a carattere scientifico e progettuale su scala nazionale e internazionale a scuole, enti e istituzioni museali; realizzare corsi di formazione e aggiornamento, servizi e consulenze a enti, istituzioni, musei; favorire l'accoglienza di laureandi e neolaureati per tirocini e stage formativi";
 - **Centro Nazionale del Libro Parlato** dell'UICI, riconosciuto con legge dello Stato 282/1998, attivo dal 1957 quale strumento di emancipazione culturale e sociale per i non vedenti e per le persone che per ragioni legate all'età e/o patologie visive invalidanti non godono dell'autonomia nella lettura, oggi integrato anche con un nuovo strumento di comunicazione tramite web radio: "**SlashRadio**";
 - **Istituto dei Ciechi "Francesco Cavazza"** di Bologna **ETS**, fondato nel 1881 ed eretto in ente morale nel 1886, riconosciuto ente di istruzione con R.D. 786 del 14 marzo 1926, particolarmente specializzato, tra l'altro, nel settore delle tecnologie assistive, nel trattamento delle problematiche connesse all'ipovisione e alla rappresentazione tridimensionale delle arti visive. Gestisce inoltre un servizio di consulenza educativa operante sul territorio dell'Emilia-Romagna;
 - **Istituto dei Ciechi di Milano**, fondato nel 1840, elevato a ente morale con R.D. 20 settembre 1868, opera nel contesto dell'area educativo-formativa e svolge attività: di consulenza tiflopedagogica agli alunni disabili visivi inclusi nella scuola e anche ai docenti e alle famiglie secondo il modello della "presa in carico"; di consulenza tifloinformatica agli alunni o docenti di ogni ordine e grado; di ricerca e produzione di materiali e sussidi tiflodidattici coerenti con l'evoluzione dei curricula scolastici di ogni ordine e grado; di redazione tiflodidattica e trascrizione di testi scolastici in braille e a caratteri ingranditi; attività formative e aggiornamenti per docenti in collaborazione con le Università milanesi;
 - **Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi (U.N.I.Vo.C.)**, si è liberamente costituita, ai sensi della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991 n. 266 e successive modificazioni. Tra le sue finalità, organizza servizi di volontariato, diffonde la cultura del volontariato sociale, promuove attività di formazione dei volontari a favore dei ciechi e, più in generale, dei minorati della vista;

- **Network per l'inclusione scolastica** (NIS), istituito nel 2016 dal Coordinamento degli Enti che afferiscono all'UICI, costituisce una "rete" tra i diciotto Centri di consulenza tiflodidattica e le sedi regionali dell'UICI, gli Istituti per ciechi più rappresentativi in Italia (Genova, Milano, Trieste, Bari, Bologna, Reggio-Emilia, Assisi, Roma, Palermo, Catania, Napoli), le sedi regionali e territoriali dell'I.Ri.Fo.R., gli uffici scolastici regionali nonché le Facoltà universitarie di Scienze della formazione e dell'educazione. E' guidato da un team scientifico-professionale costituito da docenti universitari di area della pedagogia e della tiflogia, nonché da riconosciuti esperti del settore;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto)

1. Il MIUR e l'UICI collaborano per coordinare i servizi realizzati, con il supporto di enti, istituzioni e strutture collegate, per l'attuazione dell'inclusione scolastica di bambini, alunni e studenti con disabilità visiva (ciechi assoluti, parziali e ipovedenti gravi) e/o con minorazioni aggiuntive. A tal fine, MIUR e UICI si impegnano a promuovere le iniziative, le azioni e gli interventi riguardanti l'area della disabilità visiva, per garantire l'istruzione, la formazione e l'educazione delle persone sopra richiamate e sostenere l'inclusione scolastica.
2. Inoltre, le Parti, nel pieno rispetto dei reciproci ruoli e delle rispettive competenze, ricercano e sperimentano modalità di raccordo interistituzionale, con l'obiettivo di garantire il diritto all'istruzione nella misura massima possibile.

Art. 2

(Obiettivi)

1. Le Parti convengono nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia scolastica di rafforzare la reciproca collaborazione e il rapporto di cooperazione istituzionale per migliorare, coordinare e agevolare il processo di inclusione scolastica di bambini, alunni e studenti con disabilità visiva (ciechi assoluti, parziali e ipovedenti gravi) e/o con minorazione aggiuntiva. A tal fine le parti intendono:
 - a) promuovere l'integrazione sociale e culturale dei bambini, alunni e studenti con disabilità visiva e/o con minorazioni aggiuntive, favorendo la loro autonomia di pensiero e d'azione che consenta loro di divenire cittadini liberi e capaci di scegliere;
 - b) promuovere la realizzazione e la distribuzione dei materiali tiflotecnico, tiflodidattico e tifloinformatico sul territorio, in particolare presso le scuole ove siano presenti bambini, alunni e studenti con disabilità visiva e/o con minorazioni aggiuntive, assicurando che detti materiali siano conformi al Codice Braille italiano, alle norme tifloreazionali, nonché rispondenti a requisiti qualitativi predeterminati e validati dal NIS;
 - c) promuovere la consulenza tiflogica sul territorio, in particolare presso le scuole ove siano presenti bambini, alunni, studenti in situazioni di minorazione visiva e/o con minorazioni

aggiuntive, presso i Gruppi territoriali per l'inclusione (GIT), presso i Gruppi di lavoro per l'inclusione (GLI) e/o in tutte le sedi ove tale attività sia funzionale alla programmazione e alla progettazione di percorsi tesi ad assicurare il diritto allo studio per tutti i discenti di cui sopra;

- d) promuovere la formazione e l'aggiornamento specifici (D.Lgs 13 aprile 2017, n. 66) per insegnanti curricolari, per il sostegno, per gli educatori e/o assistenti alla comunicazione per l'autonomia, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche per i temi specifici dell'educazione artistica ed estetica e della fruizione e conoscenza dell'arte e dei beni culturali;
- e) promuovere la realizzazione, l'assegnazione e la distribuzione di sussidi e ausili per sostenere la piena attuazione dei percorsi scolastici dei bambini, alunni e studenti con disabilità visiva;
- f) promuovere la fornitura dei testi scolastici nei diversi formati fruibili per i bambini, gli alunni e gli studenti, nei tempi più congrui ad assicurarne la fruizione fin dal primo giorno di scuola, secondo modalità stabilite dal MIUR, nel rispetto degli standard di qualità già indicati al precedente punto b);
- g) promuovere e sollecitare iniziative volte alla prevenzione della cecità e alla riabilitazione visiva in ogni sede e grado dell'istruzione scolastica;
- h) promuovere la conoscenza dell'arte in ambito scolastico in ogni sede e grado;
- i) promuovere studi e ricerche per migliorare la qualità dei servizi dedicati ai bambini, alunni e studenti con disabilità visiva e/o minorazioni aggiuntive, in tutte le fasi della vita scolastica;
- j) curare l'attuazione di ricerche e studi finalizzati al miglioramento delle strutture educative, e socio-assistenziali operanti nel settore socio-educativo e scolastico;
- k) contribuire alla diffusione della cultura concernente la disabilità visiva nel mondo scolastico ed educativo, in collaborazione con lo Stato, le Regioni, le strutture scolastiche e universitarie, mediante apposite iniziative scientifiche, convegni di studio, incontri e seminari di aggiornamento;
- l) promuovere e organizzare attività di formazione e di aggiornamento per educatori e per riabilitatori visivi;
- m) organizzare e promuovere azioni e iniziative nazionali di sensibilizzazione sul territorio a carattere continuativo, permanente e strutturato, in materia d'inclusione scolastica in ogni ambito culturale, formativo, sportivo, didattico e lavorativo.

Art. 3

(Impegni delle Parti)

1. MIUR e UICI si impegnano a realizzare gli obiettivi comuni di cui all'art. 2 attraverso le seguenti azioni:
 - a) definire la progettazione e la scrittura di "Linee guida" afferenti all'inclusione scolastica dei bambini, degli alunni e degli studenti disabili visivi e/o con minorazioni plurime relativamente all'istruzione, alla educazione e alla formazione;

- b) favorire la semplificazione del sistema dell'integrazione scolastica dei bambini, degli alunni e degli studenti disabili visivi e/o con minorazioni aggiuntive attraverso il raccordo con le istituzioni scolastiche;
 - c) formulare proposte congiunte per favorire attività e servizi per l'integrazione scolastica dei bambini, degli alunni e degli studenti con disabilità visive e/o con minorazioni aggiuntive, nell'ambito della flessibilità organizzativa e gestionale derivante dall'autonomia delle istituzioni scolastiche;
 - d) promuovere l'osservanza della normativa vigente a livello nazionale e internazionale in materia di accessibilità e fruibilità dei siti web e delle tecnologie, garantendo l'accesso e l'uso delle piattaforme web e dei loro contenuti, dei registri elettronici e dei libri di testo digitali, come di ogni altro servizio o strumento tecnologico adottato nella Scuola in relazione all'attività lavorativa e/o di studio;
 - e) cooperare per la formulazione di percorsi formativi e di aggiornamento per docenti di sostegno, educatori e per tutti coloro che operano a vario titolo nell'ambito scolastico;
 - f) istituire un premio nazionale teso a valorizzare, attraverso le istituzioni scolastiche, l'inclusione umana, sociale e culturale mediante i processi democratici di partecipazione sociale, di solidarietà e di cooperazione tra i cittadini.
2. L'UICI, nel proprio ruolo di rappresentanza e di coordinamento anche con enti ad essa collegati, si impegna ad assicurare tutte le professionalità e le competenze necessarie alla migliore realizzazione dei servizi di supporto all'inclusione scolastica e degli obiettivi descritti, nell'ambito delle funzioni esercitate da ciascun ente.

Art. 4

(Comitato paritetico)

1. Al fine di promuovere l'attivazione delle iniziative e delle azioni previste dal presente Protocollo d'intesa, di monitorare la realizzazione degli interventi e proporre gli opportuni adeguamenti per il raggiungimento e il miglioramento dei risultati, è istituito un Comitato paritetico coordinato dal MIUR e costituito da esperti del settore nominati dal MIUR e dall'UICI.
2. Il Comitato paritetico cura, in particolare, la programmazione delle iniziative da porre in essere, la verifica annuale dei risultati conseguiti e l'accertamento dell'effettivo raggiungimento degli standard di qualità dei servizi offerti, alla luce degli obiettivi indicati nel presente Protocollo.
3. La Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione cura i profili gestionali e organizzativi, il coordinamento e la valutazione delle attività.
4. Per la partecipazione al Comitato non sono previsti, compensi, rimborsi delle spese, emolumenti o altre indennità comunque denominate.

Art. 5

(Comunicazione)

1. Le Parti s'impegnano a dare ampia diffusione al presente Protocollo d'intesa presso gli uffici scolastici regionali e, per il loro tramite, presso le istituzioni scolastiche, nonché presso le associazioni delle persone con disabilità visiva.

Art. 6

(Durata)

1. Il presente Protocollo d'intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata triennale.
2. Dall'attuazione del presente Protocollo d'intesa non devono, in ogni caso, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, 23 Agosto 2018

*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

Il Direttore Generale
Giovanna Boda

*Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti ETS*

Il Presidente
Mario Barbuto